



Relazione tecnica
alla legge provinciale del 30 dicembre 2024, n. 13
“Legge di stabilità provinciale 2025”

CAPO PRIMO - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI PROVINCIALI E PROMOZIONE DELL'AUTONOMIA

Art. 1 - Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, relativi all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Dall'analisi delle ultime dichiarazioni IRAP disponibili (Modello IRAP 2023 per l'anno d'imposta 2022) risultano i seguenti impatti:

- la proroga al 2025 delle riduzioni d'aliquota IRAP di cui alle lettere a) (riduzione generalizzata di 1,22 punti percentuali dell'aliquota ordinaria e delle imprese concessionarie) e della lettera b) (aliquota ridotta all'1,50% per chi incrementa i livelli occupazionali stabili o stagionali di almeno il 5%) ha un impatto, in termini di minori entrate, pari a complessivi 54 milioni di euro annui;

- la proroga al 2025 degli incrementi d'aliquota IRAP di cui alla lettera c) (maggiorazione di 0,92 punti percentuali per banche e assicurazioni) ha un impatto, in termini di maggiori entrate, pari a complessivi 2 milioni di euro.

Per differenza, l'impatto complessivo delle proroghe previste dalla disposizione provinciale risulta pari a circa 52 milioni.

Alla copertura di tali minori entrate, si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 2 - Modificazioni dell'articolo 1 (Disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche) della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

L'introduzione di una detrazione per figli a carico di 246 euro, in favore dei soggetti con reddito imponibile non superiore a 50.000 euro, comporta, sulla base della stima effettuata mediante una simulazione del sistema Tremod, un perdita di gettito pari a circa 6 milioni di euro che, per il meccanismo di riscossione dell'addizionale regionale all'IRPEF, avrà effetti sull'esercizio 2026.

Per l'anno 2025, per i soli soggetti senza figli a carico è prevista l'esenzione in caso di reddito imponibile non superiore a 27.000 euro, che determina un recupero di gettito, rispetto alla previgente soglia di esenzione di 30.000,00 euro, pari a circa 4,8 milioni di euro, con effetti, per il meccanismo di riscossione dell'imposta, sull'esercizio 2026. Per differenza, la previsione complessiva relativa all'anno 2025 comporta

un minor gettito di 1,2 milioni di euro (6 milioni – 4,8 milioni) che, per il meccanismo di riscossione dell'addizionale regionale all'IRPEF, avrà effetti sull'esercizio 2026.

Alla copertura di tali minori entrate, si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 3 - Integrazione dell'articolo 4 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativo alla tassa automobilistica provinciale

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

L'articolo introduce una disposizione che consente, a partire dal 2025, di poter beneficiare dell'esenzione quinquennale per gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori a due, tre o quattro ruote azionati da motore elettrico, anche in caso di prima immatricolazione estera.

In tale circostanza, l'esenzione spetta per il periodo residuo dalla data di entrata nella competenza tributaria della Provincia sino al termine del quinquennio decorrente dalla prima immatricolazione estera.

Si prevedono effetti estremamente esigui sul bilancio provinciale, in termini di minor gettito della tassa automobilistica, stimabili in circa 5.000 euro annui per gli esercizi 2025, 2026 e 2027.

Alla copertura di tali minori entrate, si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 4 - Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relative all'imposta immobiliare semplice (IMIS)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Comma 1. Con il comma in esame viene data la facoltà ai Comuni di introdurre, anche per il 2025, l'esenzione IMIS per alcune fattispecie (impianti di risalita e campeggi). L'eventuale minor gettito è a carico del bilancio del Comune che si avvarrà di tale facoltà in relazione a quanto disposto dall'art. 14 comma 2 della L.P. n. 14/2014. Non è possibile una quantificazione del minor gettito che dipende dalle decisioni che ogni singolo Comune potrà adottare sulla base delle proprie disponibilità di bilancio.

Commi 2 e 3. Con i commi in esame si confermano anche per il 2025 le agevolazioni IMIS indicate di seguito, scadenti al 31 dicembre 2024, a fronte delle quali sono previsti trasferimenti compensativi a carico del bilancio provinciale a favore dei comuni:

- la deduzione imponibile per fabbricati rurali in euro 1.500 - onere stimato 90 mila euro;*
- le aliquote agevolate per le categorie catastali A10 - C1 - C3 - D2 - onere stimato 13,50 milioni di euro;*
- le aliquote agevolate per le categorie catastali D1 - D7 - D8 - D10 e altri fabbricati rurali, nonché per esenzione relativa ai fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale - onere stimato 10,50 milioni di euro;*

Le predette previsioni (24,09 milioni di euro) sono state considerate nella definizione degli stanziamenti relativi ai trasferimenti di parte corrente ai Comuni concordati nel Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2025 nell'ambito della Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 1 (Spesa corrente) Capitolo 203000 (Trasferimenti correnti ai Comuni).

Art. 5 - Trasferimento agli enti locali per le retribuzioni incentivanti del proprio personale

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

L'intervento normativo è volto ad attuare quanto concordato in sede di Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2025 (paragrafo 2.4), rendendo disponibile un ammontare una tantum di risorse per consentire agli enti locali di costituire gli accantonamenti delle risorse destinate all'erogazione delle retribuzioni incentivanti previste dall'articolo 5 bis della legge provinciale n. 2 del 2016, con riguardo alle procedure di gara riguardanti lavori pubblici, servizi e forniture effettuate nel 2022 e 2023. Successivamente, con apposito provvedimento assunto d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, saranno definiti termini e modalità per il riparto delle risorse in oggetto. L'impatto finanziario di tale intervento ammonta a circa 1,9 milioni di euro, secondo la quantificazione effettuata dal Consorzio dei Comuni Trentini, attraverso un'apposita rilevazione dati circa la consistenza dell'ammontare degli appalti effettuati negli anni 2022 e 2023. Tale spesa trova copertura per euro 1,93 milioni di euro per l'anno 2025 nell'ambito della Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 1 (Spesa corrente) Capitolo 203000 (Trasferimenti correnti ai Comuni).

Art. 6 - Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

L'impatto finanziario del comma 5 è stato stimato in 50 mila per le spese di prima costituzione e primo avvio dell'ente di governo dell'ambito e in 200 mila per l'avvio della progettazione dell'impianto di chiusura del ciclo dei rifiuti. La spesa complessiva pari a 250 mila euro trova copertura per l'anno 2025 nell'ambito della Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) Programma 04 (Servizio idrico integrato) Titolo 1 (Spesa corrente) Capitolo 808903 (Attività progetto EGATO).

Art. 7 - Integrazione dell'articolo 22 della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (Legge provinciale sulla polizia locale 2005)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

La norma non ha impatto finanziario sul bilancio provinciale in quanto trattasi di una modalità alternativa di finanziamento dei progetti di formazione della polizia locale già finanziati dalla Provincia.

Art. 8 - Integrazioni della legge provinciale 30 luglio 2008, n. 13 (Istituzione della giornata dell'autonomia e disciplina dei segni distintivi della Provincia autonoma di Trento)

Impatto organizzativo-procedurale

La disposizione prevede la predisposizione di una deliberazione che dovrà definire i criteri e le modalità per sostenere la realizzazione di progetti ed iniziative di valorizzazione e diffusione dei valori e dei simboli dell'autonomia.

Impatto finanziario

Ai fini della realizzazione di progetti ed iniziative di valorizzazione dell'autonomia è stata stimata e autorizzata una spesa annua di euro 150.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, la quale trova copertura nell'ambito della Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) Titolo 01 (Spesa corrente) Capitolo 353235 (Progetti valorizzazione autonomia)

CAPO SECONDO - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE PROVINCIALE E ORGANIZZAZIONE, NONCHÉ DI PERSONALE INSEGNANTE

Art. 9 - Modificazioni della legge provinciale 5 agosto 2024, n. 9 relative al personale provinciale

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Commi 1 e 2. Ai sensi dell'articolo 63 della legge provinciale sul personale della Provincia e dell'articolo 85 della legge provinciale sulla scuola, i commi 1 e 2 fissano il limite della spesa per il personale provinciale rispettivamente del comparto autonomie locali e del comparto ricerca nonché del comparto scuola, spesa autorizzata sulle competenti Missioni/Programmi del bilancio di previsione per ciascuno degli anni 2025 e seguenti.

Comma 4. Con la norma in esame vengono disposti adeguamenti ad autorizzazioni già disposte con le precedenti manovre in ordine ad alcune specifiche aree della contrattazione 2025-2027. Nello specifico la maggiore spesa autorizzata, pari a euro 7.000.000,00 per l'anno 2025 e euro 8.000.000,00 a regime, è così determinata:

- *euro 3.000.000,00 a regime (corrispondente all'1,81% del monte salari personale APSP) per proseguire nell'armonizzazione dei trattamenti del personale delle APSP;*
- *euro 1.500.000,00 a regime (corrispondente allo 0,61% del monte salari dei comuni/comunità) per proseguire nelle misure per il trattenimento del personale nei comuni/comunità;*
- *euro 1.500.000 a regime per proseguire nell'armonizzazione del trattamento economico del personale sanitario;*
- *euro 1.000.000 per il 2025 ed euro 2.000.000 a regime per un'indennità da riconoscere al personale del comparto - area delle categorie operante nei servizi di Pronto soccorso e della dirigenza medica e sanitaria dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Con riferimento alla dirigenza medica e sanitaria va destinata in particolare a chi svolge attività nei pronto soccorso e solo in via residuale, anche a coloro che fanno le "consulenze mediche interne".*

Tale spesa trova copertura nell'ambito della Missione 20 (Fondi e accantonamenti) Programma 01 (Fondi di riserva) Titolo 1 (Spesa corrente) Capitolo 953300 (Fondo rinnovi contrattuali). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, stimato in 8 milioni di euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Comma 5. Con il comma in esame sono state autorizzate risorse aggiuntive per un importo di 2 milioni di euro per l'anno 2025 da destinare alla contrattazione del comparto sanitario al fine di implementare nuovi modelli organizzativi e gestionali, del sistema sanitario provinciale, prioritariamente riferiti allo svolgimento di prestazioni di servizio fuori sede, e aumentare l'attrattività dei dirigenti medici presso il medesimo. Negli anni successivi verranno destinate a tale scopo le risorse derivanti dai risparmi di spesa conseguenti alla riduzione delle prestazioni dei medici con incarico in libera professione. Tale spesa trova copertura nell'ambito della Missione 20 (Fondi e accantonamenti) Programma 01 (Fondi di riserva) Titolo 1 (Spesa corrente) Capitolo 953300 (Fondo rinnovi contrattuali). Per gli anni successivi provvede l'Azienda provinciale per i servizi sanitari con il proprio bilancio.

Art. 10 - Integrazione dell'articolo 4 della legge provinciale 13 marzo 2024, n. 3 relativo all'incremento degli oneri per la contrattazione collettiva 2022 -2024, e disposizioni connesse

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Le ulteriori risorse in aumento dell'onere per la contrattazione collettiva 2022-2024 sono state quantificate nella misura necessaria per incrementare la quota datore di lavoro per la previdenza complementare Laborfonds dell'1% dal 2024 per il personale di tutti gli enti direttamente destinatari della contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 54 della legge provinciale n. 7/1997 e un ulteriore 1% dal 2025 per il personale del Comparto Sanità e del Comparto Scuola – area del personale docente della scuola a carattere statale. L'esito della ricognizione effettuata dalla Provincia presso tutti gli enti interessati al fine di quantificare l'ammontare delle risorse contrattuali necessarie per incrementare la quota datore di lavoro per la previdenza complementare Laborfonds nelle percentuali sopra descritte comporta la necessità di integrare le risorse ad oggi destinate a tale finalità dell'importo di euro 8.320.000,00 per l'anno 2025 (di cui 3.500.000,00 riferiti all'anno 2024 e 4.820.000,00 per l'anno 2025) e di euro 4.820.000,00 per l'anno 2026 e 2027.

Tale spesa trova copertura nell'ambito della Missione 20 (Fondi e accantonamenti) Programma 01 (Fondi di riserva) Titolo 1 (Spesa corrente) Capitolo 953300 (Fondo rinnovi contrattuali). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, stimato in 4.820.000 euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Art. 11 - Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)

Impatto organizzativo-procedurale

Commi 1 e 2. Nessuno.

Comma 3. La disposizione comporta l'istituzione del comitato e alla predisposizione della deliberazione di Giunta provinciale che ne definisce composizione e compiti.

Impatto finanziario

Comma 1. Si tratta di una disposizione di carattere ordinamentale che non genera alcun impatto in termini di maggiori oneri o di minori oneri a carico del bilancio provinciale.

Comma 2. La modifica normativa non ha impatto in termini di maggiori oneri a carico del bilancio provinciale in quanto trattasi di una facoltà riconosciuta all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, che in relazione al contingente di medici operanti presso la stessa, può attivare una convenzione con INPS per lo svolgimento delle visite fiscali in alternativa all'utilizzo del proprio personale.

Comma 3. Il comitato sarà formato da professionisti e/o accademici e avrà il compito di supportare la Provincia a partire dall'anno 2025 nella riforma complessiva dell'architettura giuridico-amministrativa sulla quale è basata la disciplina attuale dell'organizzazione provinciale (lp 7/1997 e altre leggi) nonché del lavoro pubblico anche in vista delle innovazioni che saranno recate dall'intelligenza artificiale. Si ipotizzano circa 4 figure per un costo annuo di circa 10 mila euro per ciascun componente per un totale di 40 mila euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Tale spesa trova copertura nell'ambito della Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) Programma 11 (Altri servizi generali) Titolo 1 (Spesa corrente) Capitolo 905400-004 (Comitati e commissioni). Per gli anni successivi alla quantificazione della spesa si provvede con i relativi bilanci.

Art. 12 - Modificazione dell'articolo 16 della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13 (legge provinciale sulle pari opportunità 2012), relative alla consigliera di parità nel lavoro)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Il costo relativo agli eventuali compensi massimi attribuibili alla vice consigliera derivanti dall'applicazione della norma - metà dell'indennità della consigliera - è pari a 20.891,76 euro. Tenendo conto che l'indennità della consigliera è legata alle indennità dei consiglieri provinciali e che tale indennità è adeguabile nella misura indicativa del 10%, a decorrere dall'anno 2025, il costo massimo dei compensi si stima in 23.000 euro. A tale importo si aggiunge il costo delle missioni, stimabile in 1.000 euro, per un costo complessivo di 24.000 euro annui. A tali spese provvede il Consiglio provinciale con il proprio bilancio.

Art. 13 - Modificazione dell'articolo 13 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (Legge provinciale sull'Europa 2015)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

La disposizione è volta a garantire una maggiore flessibilità organizzativa dell'ufficio di Bruxelles senza incidere sulla spesa complessiva che l'Ente sostiene per il proprio personale. Infatti per espressa disposizione normativa le eventuali assunzioni saranno disposte nel limite della spesa di personale annualmente definita ai sensi dell'art. 63 della legge provinciale per il personale. Nell'immediato non sono previste ulteriori assunzioni.

Art. 14 - Integrazione dell'articolo 3 della legge provinciale 18 maggio 2021 n. 8 (Misure straordinarie per l'organizzazione dei venticinquesimi giochi olimpici invernali e dei quattordicesimi giochi paralimpici invernali 2026 e modificazioni della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13 in materia di valutazione dell'impatto ambientale delle opere pubbliche)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio provinciale ed è volta a consentire l'autorizzazione al proprio personale e al personale di APSS, di svolgere incarichi presso la fondazione Milano-Cortina 2026. Tali attività dovranno essere svolte al di fuori dell'orario di lavoro.

Art. 15 - Disposizioni in materia di promozione del patrimonio idrico

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio provinciale in quanto il personale che verrà messo a disposizione risulta essere già dipendente della Provincia, che ne sostiene già i relativi oneri.

Art. 16 - Disposizioni relative ai commissari straordinari per opere provinciali

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio provinciale in quanto le retribuzioni incentivanti sono a carico del quadro economico dell'opera.

Art. 17 - Inserimento dell'articolo 70 bis nella legge sul personale della Provincia 1997 e abrogazioni connesse.

Impatto organizzativo-procedurale

E' prevista una semplificazione delle procedure amministrative.

Impatto finanziario

La norma, di carattere ordinamentale, è volta ad aggiornare e semplificare la risalente, e più volte integrata, disciplina in materia di rimborsi spese legali sostenute dai propri dipendenti per la difesa nei giudizi civili, penali e contabili nei quali siano stati coinvolti per fatti o cause di servizio. Tale rimborso è esteso anche ai componenti degli organi di amministrazione delle agenzie della Provincia e ai componenti degli organi collegiali istituiti presso la Provincia. La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio provinciale in quanto annualmente, con il bilancio, si provvede ad autorizzare le risorse necessarie a dar corso alle possibili richieste stimate sulla scorta dell'andamento della spesa sostenuta negli ultimi anni (pari a circa 150.000 euro), salvo adeguamenti a fronte di eventuali, impreviste e non preventivabili esigenze di spesa, nell'ambito della Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) Programma 11 (Itri servizi generali) Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 151750-005 (Rimborso spese legali di cui art. 92 LP 12/83).

Art. 18 - Integrazione dell'articolo 97 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

La norma, di carattere ordinamentale non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio provinciale.

Art. 19 - Modificazione dell'articolo 48 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

A seguito degli ulteriori adeguamenti contrattuali riconosciuti al personale del comparto autonomie locali, con il presente articolo vengono ridefiniti gli importi da riconoscere a favore delle associazioni delle scuole dell'infanzia equiparate a titolo di una tantum e per il solo anno scolastico 2024-2025 nell'importo complessivo di 622 mila euro. Tenuto conto di quanto già autorizzato per tale finalità con la legge di assestamento 2024 (legge provinciale n. 9 del 2024) la norma comporta una spesa di 455.000 euro per l'anno 2025. Tale spesa trova copertura nell'ambito della Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 01 (Istruzione prescolastica) Titolo 1 (Spesa corrente), Capitolo 250550-001 (Contributi gestione scuole infanzia - altri soggetti).

Art. 20 - Modificazione dell'articolo 24 (Misure straordinarie per l'assunzione di personale dei nidi d'infanzia e delle scuole dell'infanzia) della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno

Art. 21 - Risorse per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici-giuridici del personale docente delle istituzioni formative provinciali

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Con il comma in esame sono stati autorizzati 400 mila euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 con l'intento di favorire un progressivo percorso di avvicinamento dei trattamenti economico-giuridici del personale docente delle istituzioni formative provinciale rispetto a quelle applicati ai docenti delle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale. Tale cifra costituisce, per espressa disposizione di norma, il limite massimo entro il quale dovranno essere definiti gli accordi contrattuali. La spesa trova copertura nell'ambito della Missione 20 (Fondi e accantonamenti) Programma 01 (Fondi di riserva) Titolo

1 (Spesa corrente) Capitolo 953300 (Fondo rinnovi contrattuali). Per gli anni successivi, alla copertura dell'onere regime stimato in 400 mila euro si provvede con i relativi bilanci provinciali

CAPO TERZO - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE FAMILIARI, ABITATIVE E DELLA SALUTE

Art. 22 - Modificazione dell'articolo 8 bis della legge provinciale 2 marzo 2011, n 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011)

Impatto organizzativo-procedurale

Con riferimento ai commi 1 e 3 la disposizione prevede la predisposizione di deliberazioni della Giunta provinciale modificative degli attuali criteri.

Impatto finanziario

Comma 1. La spesa inerente la messa a regime dell'assegno di natalità è stata calcolata prendendo a riferimento la serie storica delle coorti dei nuclei familiari che hanno beneficiato della misura negli anni dal 2021 al 2024. Nel valutare l'impatto della politica si sono presi a riferimento i seguenti ulteriori elementi.

L'assegno spetta:

- ai sensi del Regolamento attuativo dell'articolo 8 bis della legge provinciale sul benessere familiare, a condizione che l'ICEF del nucleo familiare di appartenenza non sia superiore a 0,40 subordinatamente alla relativa verifica annuale di permanenza dei requisiti ;*
- per il primo anno di vita del bambino non spetta, incide quindi dal 13° al 36° anno di vita.*

Sulla base dei dati storici degli ultimi anni, considerato che in un anno solare vi è la sovrapposizione totale o parziale di più coorti di nascita si può ipotizzare in 3.100 il numero medio annuo di nati per coorte in nuclei familiari che presentano i requisiti richiesti per l'accesso alla misura. Il contributo medio annuo per ogni nato nel primo anno solare di applicazione è stimato in euro 750, mentre è di euro 2.250 nel secondo anno e di euro 3.330 nell'anno a regime per una spesa complessiva a regime di circa 10 milioni di euro.

L'impatto sul bilancio provinciale 2025-2027 della messa a regime della politica è stato calcolato ipotizzando una distribuzione omogenea delle nascite negli 2025 e 2026 nel corso degli anni: 2,325 milioni di euro nel 2026 e 6,975 nel 2027.

Detta spesa trova copertura nell'ambito della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) Programma 05 (Interventi per le famiglie) Titolo 01 (Spese correnti) Capitolo 402601 (Assegno Unico Famiglie).

Comma 2. Nessuno

Comma 3. Con l'introduzione dell'articolo 10 bis nella legge provinciale sul benessere familiare 2011 si prevede l'accesso ai buoni di servizio per la conciliazione dei tempi tra famiglia e lavoro da parte dei nuclei familiari con un indicatore ICEF non superiore a 0,50, rispetto ad una soglia ad oggi fissata a 0,40. Dalla proiezione dei dati dell'utilizzo dei buoni di servizio degli ultimi due anni combinata con la nuova soglia ICEF, emerge quanto segue. L'aumento della soglia ICEF comporta:

- un aumento delle domande stimabile nel 10% delle domande presentate negli ultimi anni; in termini numerici l'ipotesi è di circa 610 domande annue in più. Tenuto conto che il valore medio del buono è stimabile in 570 euro all'anno, la spesa derivante dal presente alinea si attesta in circa 350 mila euro all'anno;*
- un aumento del valore del buono dovuto alla necessità di riequilibrare il valore dello stesso in relazione all'ICEF. Ciò determina una diversa distribuzione dei valori (valore minimo 900 con ICEF non più a 0,40 ma 0,50 e valore massimo 1500 fino a ICEF 0,196 anziché 0,16) con una proiezione di maggiore spesa pari a circa 850 mila.*

La spesa stimata è di 1.200.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Tale spesa trova copertura nell'ambito della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) Programma 05 (Interventi per le famiglie) Titolo 01 (Spese correnti) Capitolo 404203 (Buoni di servizio famiglie).

Art. 23 - Sostegno al congedo di maternità e al congedo parentale nel settore privato

Impatto organizzativo-procedurale

La disposizione prevede la predisposizione di una deliberazione che dovrà definire i criteri e le modalità per l'attuazione dell'articolo.

Impatto finanziario

Per stimare l'impatto finanziario della norma in esame è stata effettuata una valutazione del differenziale tra gli istituti connessi alla maternità e al congedo parentale nel regime privatistico e in quello pubblico sulla base dell'attuale normativa che regola l'accesso ai benefici. Ciò ha permesso di definire le risorse necessarie per allineare i due istituti. Le principali differenze nel riconoscimento delle indennità tra comparto pubblico e privato:

INDENNITÀ MATERNITÀ (durata 5 mesi)

Nel comparto pubblico (art. 51 Accordo del CCPL Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale – per i giornalisti della Provincia autonoma di Trento e dei suoi enti strumentali pubblici e del Consiglio provinciale di Trento sottoscritto in data 26.11.2020) l'indennità è pari al 100% della retribuzione mentre nel privato corrisponde all'80% della retribuzione (articoli 22 e seguenti del TU). Si precisa peraltro che un terzo dei CCL copre comunque tale differenziale.

INDENNITÀ CONGEDO PARENTALE

Nel comparto del pubblico impiego l'indennità nel primo mese di congedo parentale è pari al 100% mentre nel comparto privato per il primo mese di congedo parentale è riconosciuta l'indennità nella misura dell'80% della retribuzione.

Il calcolo del differenziale è stato effettuato come di seguito:

- *indennità di maternità: al valore della retribuzione media femminile (dato INPS 2022) pari a € 1.514 si applica il differenziale pari al 20% che separa il trattamento retributivo tra pubblico e privato in relazione all'indennità di maternità, si moltiplica per il numero di neo madri occupate nel comparto privato (circa 1.590) e per 5 mesi di durata= euro 2.406.880.
Poiché circa un terzo dei CCNL riconoscono il 100% della retribuzione si considera di dover pagare due terzi dell'importo, che risulta pari a un totale di euro 1.604.586;*
- *congedo parentale madri: al valore della retribuzione femminile media (dato INPS 2022 per il Trentino) pari a euro 1.514 si applica il differenziale del 20% che deriva dalla differenza nella quota di indennità dal 100% della retribuzione all'80% - differenziale che separa il trattamento retributivo tra pubblico e privato dell'indennità di congedo parentale, e lo moltiplichiamo per il numero di neo madri occupate nel comparto privato (circa 1.590)= euro 481.312.
Applicando la quota di congedo parentale richiesto in Trentino Alto Adige al 2022, che prevede che rispetto al totale dei permessi circa l'86,6% sia richiesto dalla componente femminile, si ottiene un importo complessivo per copertura delle richieste di congedo parentale delle madri pari a euro 416.816;*
- *congedo parentale padri: al valore della retribuzione maschile media (dato INPS 2022) pari a euro 2.348 si applica il differenziale retributivo dell'indennità di congedo parentale e lo moltiplichiamo per il numero di neo padri occupati e nel comparto privato (circa 1.916)= euro 900.123.
Applicando la quota di congedo parentale mediamente richiesto in Trentino Alto Adige nel 2022 dai padri, pari a circa il 13,4 % del totale dei permessi di congedo parentale, si ottiene un importo complessivo per copertura delle richieste di congedo parentale dei padri pari a euro 120.616.*

La stima complessiva delle due misure ammonta a euro 2.142.019.

Sulla base delle predette considerazioni la spesa stimata per la misura prevista da questo articolo è pari a 2.150.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Tale spesa trova copertura nell'ambito della Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) Programma 03 (Sostegno all'occupazione) Titolo 01 (Spese correnti) Capitolo 408001 (Altri interventi politica del lavoro). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, stimato in 2,150 milioni di euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Art. 24 - Sostegno alle esigenze conciliative delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici

Impatto organizzativo-procedurale

La disposizione prevede la predisposizione di una deliberazione della Giunta provinciale di modifica del Documento degli interventi di politica del lavoro per definire i criteri e le modalità di concessione del contributo

Impatto finanziario

Per stimare l'impatto finanziario della norma in esame è stato effettuata una valutazione partendo dal numero di domande presentate negli anni 2021-2022 e 2023 a valere sull'intervento 2.2.4 del Documento degli interventi di politica del lavoro XVI legislatura (approvato dalla Commissione provinciale per l'impiego con deliberazione n. 447 del 21.01.2020 e adottato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 75 del 24.01.2020, successivamente integrato e modificato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2039 del 26 novembre 2021 e con deliberazione della Giunta provinciale n. 2476 del 22 dicembre 2022). Tali domande sono state complessivamente 38 nei 3 anni, per un importo complessivo concesso pari a 574.954,12 €. Le annualità considerate risentono certamente delle difficoltà e l'incertezza connesse alla fase pandemica. D'altro canto non è stato possibile valutare la dinamica delle richieste precedenti e quindi dal 2020- anno di attuazione del Documento degli interventi di politica del lavoro XVI legislatura- in quanto nel 2020 l'intervento 2.2.4 ha subito una sospensione per destinare le relative risorse a ristorare le vittime di danni connessi alla tempesta di Vaia.

Alla luce di questi dati e del fatto che la misura proposta presenta in prospettiva dei requisiti meno stringenti sotto il profilo esperienziale della sostituita si ritiene che possa assumere una maggiore diffusione nelle prossime annualità arrivando ad attestarsi su un tenore di richieste pari a circa 20 progetti pro anno per un totale di circa 500.000 euro.

Sulla base delle predette considerazioni la spesa stimata per la misura prevista da questo articolo è pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Tale spesa trova copertura nell'ambito della Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) Programma 03 (Sostegno all'occupazione) Titolo 01 (Spese correnti) Capitolo 408001 (Altri interventi politica del lavoro). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, stimato in 500.000 di euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Art. 25 - Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 (Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)

Impatto organizzativo-procedurale

La proposta comporta l'adozione da parte della Giunta provinciale di una deliberazione che definisca i criteri e le modalità per l'attuazione dell'articolo.

Impatto finanziario

Comma 1. L'impatto finanziario è stato calcolato stimando un importo tra 20 e 25 mila euro per ciascuna iniziativa da parte di enti senza scopo di lucro al fine di promuovere forme di abitare collaborativo e per favorire l'incremento della disponibilità di alloggi da locare nel libero mercato a nuclei familiari con bisogni abitativi. In una prima fase sperimentale si prevede il finanziamento di un numero di 4/5 iniziative ed un successivo ampliamento nell'anno seguente. La spesa complessiva di 100.000 euro per l'anno 2025 e di 200.000 euro per l'anno 2026 trova copertura nell'ambito della missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) Titolo 1 (Spesa corrente) Capitolo 651050 (Edilizia abitativa - acquisto servizi).

Commi da 2 a 11. La norma in esame è volta a consentire la costituzione di un fondo comune di investimento immobiliare chiuso chiamato "Fondo Ri-Urb" con l'obiettivo di riqualificare e riconvertire aree immobiliari in disuso per fornire risposta al problema del disagio abitativo delle fasce medie della popolazione con l'offerta di alloggi a canone moderato, alle esigenze degli anziani per favorire la permanenza a domicilio in contesti protetti nonché alle esigenze abitative degli studenti fuori sede e dei lavoratori. Per stimarne l'impatto dal punto di vista finanziario si è fatto riferimento a quanto segue:

- *Contributo per la realizzazione dell'investimento: è ipotizzato l'intervento della Provincia nella misura media del 10% dell'investimento complessivo in edifici per Housing, Student, Senior Housing ("3S") stimato in 150 milioni di euro, quindi 15 milioni di euro, a copertura dei maggiori costi derivanti da interventi complessi quali demo-ricostruzioni, ristrutturazioni globali, edifici tutelati, ecc. rispetto al normale intervento di costruzione su terreno libero. I contributi vengono erogati l'anno successivo al sostenimento del costo e quindi le risorse sono state autorizzate secondo l'ipotesi di cronoprogramma dei pagamenti.*
- *Contributo per il canone:*
 - *Housing sociale: il contributo è stimato quale differenza tra il canone di mercato e il canone moderato ipotizzando un numero di alloggi realizzabili pari a circa 430 secondo i parametri attualmente applicati al vigente Housing Sociale (circa 230 euro al mese) per un importo stimato complessivo 1,2 milioni annui a partire dal 2030;*
 - *Senior Housing: il contributo è stimato ipotizzando un indicatore medio di reddito dei beneficiari/Icef (euro 1.300/mese) ed un costo medio per l'alloggio comprensivo di servizi all'anziano autosufficiente (euro 1.500/mese) con un differenziale quindi di 200 euro/mese. A tale differenza si aggiunge l'assegno sociale che ad oggi risulta pari ad 534 euro/mese per un contributo medio spettante pari a 734 euro/mese. Ipotizzando in circa 80 il numero dei potenziali beneficiari l'onere è quantificato in circa 700 mila euro annui a partire dal 2028. Nel 2027 è previsto un primo avvio degli interventi per circa 10 beneficiari;*
 - *Student Housing: non sono previsti contributi sul canone.*

Tale spesa risulta essere pari a 100 mila euro nel 2027, 700 mila per ciascuno degli 2028 e 2029 e 2 milioni a regime dal 2030 al 2051 tenuto conto di un 2% di rivalutazione dei canoni.

La spesa complessiva per la misura in oggetto trova copertura per 100 mila euro nel 2027, 700 mila per ciascuno degli 2028 e 2029 e 2 milioni a regime dal 2030 al 2051 nell'ambito della Missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), Programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) Titolo 1 (Spesa corrente) Capitolo 651021 (Abbattimento canone RIURB) e per 2.500.000 euro per l'anno 2027, 3.500.000 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e di 5.500.000 per l'anno 2030 nell'ambito della Missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), Programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) Titolo 2 (Spesa in conto capitale) Capitolo 652021 (Realizzazione alloggi canone moderato RIURB).

Art. 26 - Modificazioni della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore)

Impatto organizzativo-procedurale

L'applicazione della modifica normativa comporta la definizione di criteri che tengano conto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato; di particolare impatto e complessità è la definizione del metodo di calcolo della compensazione che richiede competenze specifiche e approfondimenti.

Impatto finanziario

Per stimare l'impatto finanziario della norma in esame si è ipotizzato di realizzare circa nuovi 60 posti letto. Tenendo conto del "più probabile costo unitario medio per posto letto" individuato dal Ministero dell'Università e Ricerca con D.M. 1437/2022, allegato B, tabella 15, pari a euro 48.683,95 e prevedendo una percentuale di cofinanziamento massima del 70%, la spesa stimata si assesta su 2 milioni di euro per l'anno 2025. Qualora i criteri definiscano percentuali di cofinanziamento inferiori sarà possibile incrementare il numero di posti letto. Tale spesa trova copertura per l'anno 2025 nell'ambito della Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 04 (Istruzione universitaria) Titolo 2 (Spesa in conto capitale) Capitolo 908500-003 (Interventi residenze universitarie)

Art. 27 - Modificazioni dell'articolo 4 bis della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 (Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale infermieristico)

Impatto organizzativo-procedurale

La norma richiede la modifica della deliberazione di Giunta dei criteri e delle modalità di concessione della borsa di studio aggiuntiva a partire dal triennio di formazione specifica in medicina generale 2025/2028.

Impatto finanziario

L'articolo in esame prevede, per i medici in possesso dei requisiti:

- *l'integrale copertura delle borse di studio per gli iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale organizzato dalla Provincia; si tratta di 20 borse di studio;*
- *5 borse di studio per gli iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale organizzato da altre regioni.*

Tenuto conto che il valore di ogni singola borsa di studio ammonta a 13,2 mila euro e che i corsi durano 3 anni la spesa a regime si attesta in 990 mila euro. Per il primo anno 2025 la spesa si attesta nell'importo di 330 mila euro, per il secondo anno 2026 nell'importo di 660 mila euro, per il terzo anno 2027 (anno a regime) nell'importo di 990 mila euro. Tale spesa trova copertura nell'ambito della Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio) Programma 04 (Istruzione universitaria) Titolo 1 (Spesa corrente) Capitolo 441000-004 (Formazione aggiornamento in ambito sanitario). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, stimato in 990 mila euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Art. 28 - Disposizioni per la diffusione di stili di vita salutari

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Per dare piena attuazione all'articolo in esame si stima una spesa pari a 600.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Tali risorse sono necessarie per dare impulso al progetto che prevede costi organizzativi e progetti core su educazione, formazione, ricerca e salute. La suddetta spesa trova copertura nell'ambito della Missione 13 (Tutela della salute), Programma 01 (Servizio sanitario regionale -

finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) Titolo 1 (Spesa corrente) Capitolo 441000-001 (Assegnazione azienda sanitaria prestazioni sanitarie ordinarie).

CAPO QUARTO - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT E TURISMO

Art. 29 - Candidatura della Provincia autonoma di Trento all'organizzazione dei mondiali di ciclismo 2031

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Il dossier per la candidatura all'organizzazione dei mondiali di ciclismo 2031 prevede un investimento complessivo per l'organizzazione dell'evento di complessivi 60,4 milioni di euro, spesa che si concretizzerà tra il 2027 e il 2031 anno in cui si terranno i mondiali. Il fee a carico del Trentino è stimato in euro 21,354 milioni di euro tenuto conto degli eventi che ricadranno sul territorio della Provincia. Tale spesa trova copertura per euro 400.000 nell'anno 2027, per euro 10.794.000 euro nell'anno 2028, per euro 8.024.000 nell'anno 2029 e per euro 1.068.000 euro in ciascuno degli anni 2030 e 2031 nell'ambito della Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero) Titolo 2 (Spesa in conto capitale) Capitolo 358320 (Organizzazione mondiale ciclismo UCI 2031).

Art. 30 - Modificazioni della legge provinciale 18 maggio 2021, n. 8 (Misure straordinarie per l'organizzazione dei venticinquesimi giochi olimpici invernali e dei quattordicesimi giochi paralimpici invernali 2026 e modificazioni della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13 in materia di valutazione dell'impatto ambientale delle opere pubbliche), e abrogazione di disposizioni connesse

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Comma 1.

Commi 1.1 e 1.2. L'impatto finanziario è stato definito in esito alle interlocuzioni della Provincia con il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026, la Fondazione Milano Cortina 2026 e con gli altri Enti partner istituzionali.

Più in dettaglio la Fondazione Milano Cortina 2026, la quale ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto legge 11 marzo 2020, n. 16, svolge tutte le attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi, ha definito una prima pianificazione delle attività da realizzare, il Piano di Realizzazione dei Giochi e lo ha assoggettato a VAS, attraverso il concorso delle Autorità Regionali competenti (quindi anche della Provincia). Detto Piano definisce un sostanziale dimensionamento delle esigenze in termini di servizi, quali, a titolo esemplificativo, il piano sanitario, le pianificazioni di safety degli impianti sportivi, il concorso alle spese per TPL, parcheggi, mobilità e altri servizi che per loro natura, sono erogati di norma dal sistema pubblico. La quantificazione quindi tiene conto delle azioni da perfezionare nel territorio provinciale, in raccordo con analoghe iniziative che le Regioni partner stanno adottando in sede di predisposizione dei rispettivi strumenti di bilancio (per 13,5 milioni) e per l'acquisto di due basi mobili per l'elisoccorso (1,2 milioni). Il volume complessivo di spesa (14,7 milioni) per espressa disposizione normativa costituisce limite massimo.

Tale spesa trova copertura per 2,650 milioni di euro sull'anno 2025 e 10,850 milioni di euro sull'anno 2026 nell'ambito della Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo

libero) Titolo 1 (Spesa corrente) Capitolo 358213 (Organizzazione olimpiadi invernali 2026) e per 1,2 milioni di euro sull'anno 2025 nell'ambito della Missione 11 (Soccorso civile), Programma 02 (Sistema di protezione civile) Titolo 2 (Spesa in conto capitale) Capitolo 806900 (Assegnazione investimenti Cassa Antincendi)

Comma 1.3. La norma prevede la possibilità che gli enti locali competenti alla realizzazione di lavori pubblici funzionali allo svolgimento dei giochi olimpici possano assumere un'unità di personale a tempo determinato di durata non superiore al 31 dicembre 2026. La Provincia concorre ai relativi oneri. Si stima in tre le unità di personale tecnico (diplomato) assumibili per effetto della disposizione in esame per un costo di 50 mila euro annui ciascuno. La spesa complessiva ammonta a 150.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e trova nell'ambito della Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) Titolo 1 (Spesa corrente) Capitolo 203000 (Trasferimenti correnti ai Comuni).

Comma 2.

Comma 2 bis. L'ammontare totale del budget per l'organizzazione dei giochi olimpici giovanili invernali 2028 è stimato in circa 66 milioni di euro. A titolo di garanzia per concorrere alla copertura dell'eventuale deficit del comitato organizzatore, in analogia e coerenza con quanto disposto dalle altre Regioni partner, viene accantonato una somma pari al 10% del budget olimpico. La spesa complessiva pari a 6,6 milioni di euro trova copertura per 100 mila euro sull'anno 2027 e per 6,5 milioni sull'anno 2028 nell'ambito della Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero) Titolo 2 (Spesa in conto capitale) Capitolo 358319 (Candidatura evento YOG 2028).

Comma 2 ter. La norma fissa in 7,5 milioni di euro l'importo massimo che la Provincia destina alla copertura degli oneri di gestione sostenuti dal comitato organizzatore dei giochi olimpici giovanili. Tale quota è stata determinata quale compartecipazione in parti uguali (un terzo) alla spesa complessiva posta a carico dei tre Enti territoriali (Provincia, Regione Lombardia e Regione del Veneto) fissata in euro 22,5 milioni di euro.

La spesa complessiva pari a 7,5 milioni di euro trova copertura per 3 milioni di euro sull'anno 2027 e per 4,5 milioni di euro sull'anno 2028 nell'ambito della Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero) Titolo 1 (Spesa corrente) Capitolo 358214 (Young Olympic Game - 2028).

Art. 31 - Integrazione dell'articolo 32 della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 (legge provinciale sullo sport 2016)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

L'obiettivo della norma è di consentire alla Provincia di realizzare infrastrutture di valenza provinciale nonché i relativi interventi di ristrutturazione, ampliamento e miglioramento. Nel determinare l'impatto finanziario della norma si è tenuto conto del fabbisogno evidenziato dal territorio e della necessità di dar corso a interventi ritenuti prioritari per un importo complessivo di 45 milioni di euro.

Tale spesa trova copertura con un limite d'impegno per 1,8 milioni di euro nell'anno 2027 e per 5,8 milioni di euro dal 2028 al 2036, nell'ambito della Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) Programma 01 (Sport e tempo libero) Titolo 2 (Spese in conto capitale) Capitolo 158785-2027 (Impianti sportivi tramite società PAT).

Art. 32 - Modificazioni dell'articolo 18 della legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8 (legge sulla promozione turistica provinciale 2020)

Impatto organizzativo-procedurale

La disposizione prevede la modifica degli attuali criteri con deliberazione della Giunta provinciale per l'attuazione di questo articolo.

Impatto finanziario

Comma 1. Nessun impatto finanziario

Comma 2. Le maggiori spese previste a carico del bilancio provinciale in euro 200 mila sono state calcolate valutando che le iniziative di livello "sovralocale" oggetto della novella legislativa organizzate annualmente dalle associazioni pro loco siano nel numero massimo di 5, per un importo medio di spesa ammissibile pari o poco superiore a 50 mila euro, tenuto conto di una intensità di aiuto (quella prevista dai vigenti criteri) pari al 75% della spesa ritenuta ammissibile. Tale spesa trova copertura per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 nell'ambito della Missione 07 (Turismo) Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) Titolo 2 (Spese in conto capitale) Capitolo 615545 (Fondo promozione turistica ambito locale).

Art. 33 - Misure per favorire la permanenza di esercizi alberghieri sul territorio provinciale

Impatto organizzativo-procedurale

La disposizione prevede la predisposizione di una deliberazione che dovrà definire i criteri e le modalità per l'attuazione dell'articolo.

Impatto finanziario

Per stimare l'impatto finanziario dell'articolo si è preso a riferimento la situazione attuale, che porta a ipotizzare un fabbisogno limitato a un paio di casi di ristrutturazione per un valore complessivo di circa 2 milioni di euro. Tenuto conto della percentuale prevista di contribuzione l'onere a carico del bilancio provinciale si stima in 1 milione di euro. Si precisa peraltro che per espressa disposizione normativa i contributi sono concessi nei limiti delle risorse disponibili. 1.000.000 di euro sull'anno 2025. Tale spesa trova copertura per l'anno 2025 nell'ambito della Missione 14 (Sviluppo economico e competitività) Programma 01 (Industria, PMI e Artigianato) Titolo 2 (Spese in conto capitale) Capitolo 612800 (Assegnazione APIAE per fondo unico imprese).

CAPO QUINTO - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERRITORIO, AGRICOLTURA E CONTRATTI PUBBLICI

Art. 34 - Misure per assicurare la copertura di rete nelle zone periferiche

Impatto organizzativo-procedurale

La disposizione prevede la predisposizione di una deliberazione che dovrà definire i criteri e le modalità per l'attuazione dell'articolo.

Impatto finanziario

Per la quantificazione dell'impatto finanziario della norma in esame si è preso a riferimento il costo di installazione di un impianto di telecomunicazione di recente realizzazione tenuto conto dei fabbisogni emersi da un'analisi effettuata sul territorio che riguarda appunto un solo intervento. La spesa stimata per l'installazione dell'impianto necessario è di 200.000 euro. Tale spesa trova copertura sull'anno 2025 nell'ambito della Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali) Titolo 02 (Spese in conto capitale) Capitolo 158500-005 (Investimenti per le telecomunicazioni)

Art. 35 - Integrazione dell'articolo 44 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003)

Impatto organizzativo-procedurale

La disposizione prevede la predisposizione di una deliberazione che dovrà definire i criteri e le modalità per l'attuazione dell'articolo.

Impatto finanziario

Commi 1 e 2. La proposta normativa apporta modificazioni alla disciplina provinciale vigente introducendo, tra le iniziative agevolabili in materia di apicoltura, l'acquisto di locali per la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione del miele e l'acquisto di locali adibiti al deposito di macchine e attrezzature per l'esercizio dell'attività apistica. Tenendo in considerazione i costi medi per l'acquisto di strutture di dimensione medio-piccola (compresi gli oneri amministrativi) in aree rurali periferiche e l'interesse dimostrato dal comparto per questa tipologia di investimento si ipotizzano circa n. 15 potenziali beneficiari per un contributo medio pari a circa 33 mila euro per una spesa complessiva stimata in 500 mila euro. Tale spesa trova copertura nell'ambito della Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) Titolo 2 (Spese in conto capitale) Capitolo 500550 (Contributi c/capitale aziende agricole- PSR a carico PAT).

Comma 3. L'impatto finanziario è stato calcolato stimando un numero potenziale di 10/12 beneficiari per un importo medio per intervento di euro 12.500/10.400 per un onere complessivo a carico del bilancio provinciale di euro 125.000. Tale spesa trova copertura nell'ambito della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) titolo 2 (spesa in conto capitale) capitolo 507150 (Difesa attiva e passiva).

Comma 4. Nessun impatto finanziario.

Art. 36 - Modificazioni dell'articolo 35 (Misure straordinarie per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi negli investimenti pubblici) della legge provinciale 16 giugno 2022, n. 6

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Con riferimento all'impatto finanziario derivante dall'applicazione della norma in esame si evidenzia quanto segue.

Per quanto riguarda la Provincia - art. 35 comma 6 bis - si prospetta una situazione di caro materiali analoga a quella degli anni precedenti. Infatti, se il prezzo di qualche materiale ha avuto una leggera contrazione rispetto alle punte dell'anno 2022, la situazione media generale dei prezzi dei materiali da costruzione resta comunque in linea con quella dell'anno 2023 e dell'anno in corso (2024).

Considerato che sono in corso rilevanti interventi dal punto di vista finanziario che si protrarranno nell'anno 2025 e sulla base dell'utilizzo del fondo degli anni precedenti, si ritiene che per la quantificazione del fondo da finalizzare ai maggiori oneri conseguenti al caro materiali riferiti ad opere della Provincia per l'anno 2025 possa ritenersi attendibile una stima di 5 milioni di euro nell'ambito della Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 01 (Fondi di riserva) Titolo 01 (Spese correnti Capitolo 953116 (Fondo spese caro materiali).

Per quanto riguarda gli enti locali - art. 35 comma 6 ter - in analogia alle considerazioni espresse con riferimento alla situazione delle opere della Provincia si ritiene, alla luce dell'andamento dei finanziamenti disposti negli ultimi due anni, attendibile una stima di 1 milione di euro per l'anno 2025. Tale spesa trova

copertura nel fondo di cui all'articolo 1 nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti) programma 01 (Fondi di riserva) Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 953121 (Fondo Spese caro materiali enti locali).

CAPO SESTO - DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 37 - Disposizioni finanziarie

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Nessuno.

Art. 38 - Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Con l'articolo si dà attuazione all'articolo 73 del D.lgs. 118/2011, che prevede il riconoscimento delle spese riportate nell'elenco allegato, che riguarda l'acquisizione di beni e servizi per le quali risultano già stanziati le risorse sul capitolo del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024, come indicato nell'elenco stesso.

IL PROPONENTE
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
- dott. Maurizio Fugatti-